

QUADRO DI RAFFRONTO DELL'ARTICOLO 26 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTE, ADOTTATO E CONTRODEDOTTO

VERSIONE VIGENTE

VERSIONE ADOTTATA

Art. 26 - Aree A2.2

Per gli interventi andrà osservata la differenza tra edifici complessi, edifici unici, edifici di testata o liberamente inseriti, edifici seriali. Questi edifici sono individuati sulla tav. 4.3c. del P. R. G. vigente rispettivamente con le sigle A2.2a, A2.2b, A2.2c, A2.2d.

Valgono le norme previste per le Aree A1.2 di cui all'art. 23 del presente piano.

Destinazioni d'uso previste: residenze, attrezzature per lo spettacolo, pubblici esercizi, commercio al dettaglio, uffici, studi professionali, agenzie varie, artigianato di servizio, artigianato di produzione (lavorazioni compatibili con la residenza assentite preventivamente dalla u.s.l. competente per territorio), servizi e attrezzature di interesse locale, uffici pubblici, sedi di associazioni. Per il terziario diffuso non sono consentiti aumenti di superficie utile rispetto a quella già destinata a tale uso alla data di adozione del Prg.

Strumenti d'intervento: valgono le norme di cui all'art. 23 del presente piano.

Art. 26 - Aree A2.2

Per gli interventi andrà osservata la differenza tra edifici complessi, edifici unici, edifici di testata o liberamente inseriti, edifici seriali. Questi edifici sono individuati sulla ~~sulla tav. 4.3c. del P. R. G. vigente~~ **tav. 9 del presente Piano particolareggiato** rispettivamente con le sigle A2.2a, A2.2b, A2.2c, A2.2d.

Valgono le norme previste per le Aree A1.2 di cui all'art. 23 del presente piano.

Destinazioni d'uso previste: residenze, attrezzature per lo spettacolo, pubblici esercizi, commercio al dettaglio, uffici, studi professionali, agenzie varie, artigianato di servizio, artigianato di produzione (lavorazioni compatibili con la residenza assentite preventivamente ~~dalla u.s.l.~~ **dall'ASUR** competente per territorio) servizi e attrezzature di interesse locale, uffici pubblici, sedi di associazioni. ~~Per il terziario diffuso non sono consentiti aumenti di superficie utile rispetto a quella già destinata a tale uso alla data di adozione del Prg.~~ **La superficie utile lorda destinata alla residenza non potrà essere inferiore al 70% di quella relativa all'intero edificio. Questo rapporto percentuale dovrà essere tenuto presente come indicazione di massima per ogni intervento edilizio, comprese le variazioni di destinazioni d'uso. Quando la percentuale interessi una porzione dell'unità immobiliare, si considererà l'intera unità. Per il terziario diffuso è previsto l'utilizzo anche dei locali interrati e seminterrati nei limiti e con le modalità di cui all'art. 80 del REC. Sono escluse le residenze al piano terra lungo i fronti, degli edifici, che si affacciano su Corso Matteotti e Piazza della Repubblica.**

Gli interventi e le trasformazioni edilizie restano in ogni caso disciplinate dalle norme prestazionali del presente Piano Particolareggiato nel pieno rispetto degli elementi tipologici ed architettonici degli edifici interessati.

Strumenti d'intervento: valgono le norme di cui all'art. 23 del presente piano.

VERSIONE CONTRODEDOTTA ED APPROVATA

Art. 26 - Aree A2.2

Per gli interventi andrà osservata la differenza tra edifici complessi, edifici unici, edifici di testata o liberamente inseriti, edifici seriali. Questi edifici sono individuati sulla ~~sulla tav. 4.3c. del P. R. G. vigente~~ **tav. 9 del presente Piano particolareggiato** rispettivamente con le sigle A2.2a, A2.2b, A2.2c, A2.2d.

Valgono le norme previste per le Aree A1.2 di cui all'art. 23 del presente piano.

Destinazioni d'uso previste: residenze, attrezzature per lo spettacolo, pubblici esercizi, commercio al dettaglio, uffici, studi professionali, agenzie varie, artigianato di servizio, artigianato di produzione (lavorazioni compatibili con la residenza assentite preventivamente ~~dalla u.s.l.~~ **dall'ASUR** competente per territorio) servizi e attrezzature di interesse locale, uffici pubblici, sedi di associazioni. ~~Per il terziario diffuso non sono consentiti aumenti di superficie utile rispetto a quella già destinata a tale uso alla data di adozione del Prg.~~ **La superficie utile utilizzabile di cui al vigente Regolamento Edilizio Comunale destinata alla residenza non potrà essere inferiore al 70% di quella relativa all'intero edificio. Questo rapporto percentuale dovrà essere tenuto presente come indicazione di massima per ogni intervento edilizio, comprese le variazioni di destinazioni d'uso. Quando la percentuale interessi una porzione dell'unità immobiliare, si considererà l'intera unità. Per il terziario diffuso è previsto l'utilizzo anche dei locali interrati e seminterrati nei limiti e con le modalità di cui all'art. 80 del REC. Sono escluse le residenze al piano terra lungo i fronti, degli edifici, che si affacciano su Corso Matteotti e Piazza della Repubblica.**

Gli interventi e le trasformazioni edilizie restano in ogni caso disciplinate dalle norme prestazionali del presente Piano Particolareggiato nel pieno rispetto degli elementi tipologici ed architettonici degli edifici interessati.

Strumenti d'intervento: valgono le norme di cui all'art. 23 del presente piano.